



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 145/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i>	1
---------------	---	---

Corte di giustizia

2016/C 145/02	Decisione della Corte di giustizia del 9 marzo 2016 relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie	2
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 145/03	Causa C-176/13 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 febbraio 2016 — Consiglio dell'Unione europea/Bank Mellat, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Congelamento dei fondi di una banca iraniana — Obbligo di motivazione — Procedura di adozione dell'atto — Errore manifesto di valutazione)	4
---------------	--	---

2016/C 145/04	Causa C-49/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Spagna) — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Procedimento d'ingiunzione di pagamento — Procedimento di esecuzione forzata — Competenza del giudice nazionale dell'esecuzione a rilevare d'ufficio la nullità della clausola abusiva — Principio dell'autorità di cosa giudicata — Principio di effettività — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Tutela giurisdizionale)	5
---------------	---	---

2016/C 145/05	Causa C-179/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 febbraio 2016 — Commissione europea/Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/123/CE — Articoli da 14 a 16 — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione di servizi — Condizioni di emissione di titoli convenienti sotto il profilo fiscale attribuiti dai datori di lavoro ai propri dipendenti e utilizzabili a fini di alloggio, tempo libero e/o ristorazione — Restrizioni — Monopolio)	5
2016/C 145/06	Causa C-292/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e a. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Ambito di applicazione — Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo — Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo — Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo — Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva — Articolo 1, paragrafo 2 — Allegato, punto II, A — Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all'estero — Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987)	6
2016/C 145/07	Causa C-299/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germania) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante)	7
2016/C 145/08	Causa C-314/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2010/13/UE — Articolo 19, paragrafo 1 — Separazione tra la pubblicità televisiva e i programmi — Schermo diviso — Articolo 23, paragrafi 1 e 2 — Limite per ora di orologio del 20 % per spot televisivi pubblicitari — Annunci di sponsorizzazione — Altri riferimenti a uno sponsor — «Secondi neri»)	8
2016/C 145/09	Causa C-429/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba (Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Convenzione di Montreal — Articoli 19, 22 e 29 — Responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo nel trasporto internazionale dei passeggeri — Contratto di trasporto concluso dal datore di lavoro dei passeggeri — Danno derivante dal ritardo — Danno subito dal datore di lavoro)	9
2016/C 145/10	Causa C-446/14 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 febbraio 2016 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti di macellazione — Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizootia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Servizio di interesse economico generale — Errore manifesto di valutazione — Compensazione relativa all'obbligo di servizio pubblico — Obbligo di motivazione)	9
2016/C 145/11	Causa C-454/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14 — Discariche di rifiuti — Non conformità delle discariche esistenti — Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura)	10

2016/C 145/12	Causa C-22/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2016 — Commissione europea/ Regno dei Paesi Bassi [Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Esenzione della locazione di posti d'ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni ai membri di associazioni di sport nautici nell'ambito di attività di navigazione o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell'educazione fisica — Beneficio dell'esenzione limitato ai membri di associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi — Esclusione — Articolo 133, primo comma, lettera d)]	11
2016/C 145/13	Causa C-124/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 3004 — Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio — Quantità di una sostanza per dose giornaliera raccomandata significativamente superiore all'apporto giornaliero raccomandato per il normale mantenimento della salute e del benessere)	12
2016/C 145/14	Causa C-143/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Voci 8517, 8521, 8531 e 8543 — Merce denominata «videomultiplexer»)	12
2016/C 145/15	Causa C-601/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — J.N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2008/115/CE — Soggiorno regolare — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 9 — Diritto di rimanere in uno Stato membro — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e) — Trattenimento — Tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 6 e 52 — Limitazione — Proporzionalità)	13
2016/C 145/16	Causa C-325/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) il 1° luglio 2015 — Z.Ś., Z.M., M.P./X in G.	13
2016/C 145/17	Causa C-374/15 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Harper Hygienics S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015, causa T-363/12, Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)	14
2016/C 145/18	Causa C-16/16 P: Impugnazione proposta l'11 gennaio 2016 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 ottobre 2015, causa T-721/14, Regno del Belgio/Commissione europea	14
2016/C 145/19	Causa C-24/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 gennaio 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA	15
2016/C 145/20	Causa C-25/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 gennaio 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA	16
2016/C 145/21	Causa C-36/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 gennaio 2016 — Minister Finansów/Posnania Investment SA	17

2016/C 145/22	Causa C-37/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 gennaio 2016 — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)	17
2016/C 145/23	Causa C-44/16 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.	18
2016/C 145/24	Causa C-55/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 1 febbraio 2016 — Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș	19
2016/C 145/25	Causa C-59/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 febbraio 2016 — The Shirtmakers BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën	20
2016/C 145/26	Causa C-62/16: Ricorso proposto il 3 febbraio 2016 — Commissione europea/Romania	20
2016/C 145/27	Causa C-74/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid (Spagna) il 10 febbraio 2016 — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe	21
2016/C 145/28	Causa C-82/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 12 febbraio 2016 — K. e a./Stato belga	21
2016/C 145/29	Causa C-90/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 15 febbraio 2016 — The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs	23
2016/C 145/30	Causa C-96/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona (Spagna) il 17 febbraio 2016 — Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet	24
2016/C 145/31	Causa C-98/16: Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica	25
2016/C 145/32	Causa C-127/16 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla SNCF Mobilités (SNCF) avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-242/12, SNCF/Commissione	25

Tribunale

2016/C 145/33	Causa T-53/15: Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2016 — credentis/UAMI — Aldi Karlslunde (Curodont) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Curodont — Marchio nazionale denominativo anteriore Eurodont — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	27
2016/C 145/34	Causa T-160/15: Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2016 — LG Developpement/UAMI — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MINICARGO — Marchio comunitario denominativo anteriore MINI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	27
2016/C 145/35	Causa T-681/13: Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) («Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)	28

2016/C 145/36	Causa T-50/16: Ricorso proposto il 3 febbraio 2016 — Ungheria/Commissione	29
2016/C 145/37	Causa T-53/16: Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione	30
2016/C 145/38	Causa T-74/16: Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — POA/Commissione	31
2016/C 145/39	Causa T-89/16 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 da Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns e Elisavet Papathanasiou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 dicembre 2015, cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14, Clarke e a./EUIPO	32
2016/C 145/40	Causa T-94/16: Ricorso proposto il 1° marzo 2016 — Sheridan/Parlamento	33
2016/C 145/41	Causa T-97/16: Ricorso proposto il 29 febbraio 2016 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)	33
2016/C 145/42	Causa T-98/16: Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione	34
2016/C 145/43	Causa T-101/16: Ricorso proposto il 8 marzo 2016 — Klausner Holz Niedersachsen/Commissione	35

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 145/44	Causa F-152/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — Kozak/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/293/14 — Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il candidato a sostenere le prove al centro di valutazione — Domanda di riesame — Nuova decisione della commissione giudicatrice che conferma la sua prima decisione — Comunicazione da parte dell'EPSO di una risposta motivata — Atto meramente confermativo — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta — Articolo 81 del regolamento di procedura)	37
2016/C 145/45	Causa F-5/16: Ricorso proposto il 24 gennaio 2016 — ZZ/Commissione	37
2016/C 145/46	Causa F-6/16: Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — ZZ e a./SEAE	38
2016/C 145/47	Causa F-7/16: Ricorso proposto il 4 febbraio 2016 — ZZ/Commissione	38
2016/C 145/48	Causa F-8/16: Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — ZZ/EMA	39
2016/C 145/49	Causa F-9/16: Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — ZZ e a./Parlamento	40
2016/C 145/50	Causa F-11/16: Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 — ZZ/Commissione	41

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea***

(2016/C 145/01)

Ultima pubblicazione

GU C 136 del 18.4.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 118 del 4.4.2016

GU C 111 del 29.3.2016

GU C 106 del 21.3.2016

GU C 98 del 14.3.2016

GU C 90 del 7.3.2016

GU C 78 del 29.2.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

CORTE DI GIUSTIZIA

Decisione della Corte di giustizia

del 9 marzo 2016

relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

(2016/C 145/02)

LA CORTE

visto l'articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,

considerando che, in applicazione di tale disposizione, occorre stabilire l'elenco delle festività legalmente riconosciute e fissare le date delle ferie giudiziarie,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:

- il Capodanno,
- il lunedì dell'Angelo,
- il 1° maggio,
- l'Ascensione,
- il lunedì di Pentecoste,
- il 23 giugno,
- il 15 agosto,
- il 1° novembre,
- il 25 dicembre,
- il 26 dicembre.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1° novembre 2016 e il 31 ottobre 2017, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

- Natale 2016: da lunedì 19 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 inclusi,

-
- Pasqua 2017: da lunedì 10 aprile 2017 a domenica 23 aprile 2017 inclusi,
 - Estate 2017: da venerdì 21 luglio 2017 a domenica 3 settembre 2017 inclusi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 9 marzo 2016

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente

K. LENAERTS

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 febbraio 2016 — Consiglio dell'Unione europea/Bank Mellat, Commissione europea

(Causa C-176/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Congelamento dei fondi di una banca iraniana — Obbligo di motivazione — Procedura di adozione dell'atto — Errore manifesto di valutazione)

(2016/C 145/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Bishop, agenti)

Altre parti nel procedimento: Bank Mellat (rappresentanti: M. Brindle, QC, R. Blakeley e V. Zaiwalla, barristers, nonché Z. Burbeza, P. Reddy, S. Zaiwalla e F. Zaiwalla, solicitors), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e M. Konstantinidis, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Christie e S. Behzadi-Spencer, agenti, assistiti da S. Lee, barrister)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Bank Mellat nei due gradi di giudizio.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative ai due gradi di giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Spagna) — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

(Causa C-49/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Procedimento d'ingiunzione di pagamento — Procedimento di esecuzione forzata — Competenza del giudice nazionale dell'esecuzione a rilevare d'ufficio la nullità della clausola abusiva — Principio dell'autorità di cosa giudicata — Principio di effettività — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Tutela giurisdizionale)

(2016/C 145/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Parti

Ricorrente: Finanmadrid EFC SA

Convenuti: Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l'autorità investita della domanda d'ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 febbraio 2016 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-179/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/123/CE — Articoli da 14 a 16 — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione di servizi — Condizioni di emissione di titoli convenienti sotto il profilo fiscale attribuiti dai datori di lavoro ai propri dipendenti e utilizzabili a fini di alloggio, tempo libero e/o ristorazione — Restrizioni — Monopolio)

(2016/C 145/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár ed E. Montaguti, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Dispositivo

- 1) *Avendo introdotto e mantenuto il sistema della carta per il tempo libero Széchenyi, previsto dal decreto del governo n. 55/2011, del 12 aprile 2011, che disciplina l'emissione e l'utilizzo della carta per il tempo libero Széchenyi, modificato dalla legge n. CLVI, del 21 novembre 2011, recante modifica di talune leggi tributarie e di altri atti affini, l'Ungheria ha violato la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in quanto:*
- *l'articolo 13 di detto decreto del governo, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della legge n. XCVI del 1993, sulle casse mutue volontarie, con l'articolo 2, lettera b), della legge n. CXXXII del 1997, sulle succursali e agenzie commerciali delle imprese aventi sede all'estero, nonché con gli articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, 55, paragrafi 1 e 3, e 64, paragrafo 1, della legge n. IV del 2006, sulle società commerciali, esclude la possibilità per le succursali di emettere la carta per il tempo libero Széchenyi e contravviene, pertanto, all'articolo 14, punto 3, di tale direttiva;*
 - *detto articolo 13, in combinato disposto con tali medesime disposizioni nazionali, che non riconosce, ai fini delle condizioni di cui al medesimo articolo 13, lettere da a) a c), l'attività dei gruppi la cui società controllante non sia costituita ai sensi del diritto ungherese e i cui membri non rivestano una delle forme societarie previste dal diritto ungherese, contravviene all'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera b), e 3, di detta direttiva;*
 - *l'articolo 13 del decreto del governo n. 55/2011, in combinato disposto con le medesime disposizioni nazionali, che riserva alle banche e agli istituti finanziari la facoltà di emettere la carta per il tempo libero Széchenyi dal momento che solo tali enti possono soddisfare le condizioni di cui a tale articolo 13, contravviene all'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera d), e 3, della medesima direttiva;*
 - *detto articolo 13 è in contrasto con l'articolo 16 della direttiva 2006/123, poiché richiede l'esistenza di uno stabilimento in Ungheria ai fini dell'emissione della carta per il tempo libero Széchenyi;*
- 2) *Il sistema dei buoni Erzsébet disciplinato dalla legge n. CLVI, del 21 novembre 2011, e dalla legge n. CIII, del 6 luglio 2012, sul programma Erzsébet è in contrasto con gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nei limiti in cui tale normativa nazionale stabilisce un monopolio a favore di enti pubblici nell'ambito dell'emissione di buoni che consentono l'acquisto di pasti freddi e che possono essere concessi, in condizioni fiscali favorevoli, dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti come benefici in natura.*
- 3) *L'Ungheria è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 202 del 30.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e a.

(Causa C-292/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Ambito di applicazione — Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo — Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo — Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo — Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva — Articolo 1, paragrafo 2 — Allegato, punto II, A — Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all'estero — Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987)

(2016/C 145/06)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulío tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Elliniko Dimosio

Convenuti: Stefanos Stroumpoulis, Nikolaos Koumpanos, Panagiotis Renieris, Charalampos Renieris, Ioannis Zacharias, Dimitrios Lazarou e Apostolos Chatzisstiriou

Dispositivo

- 1) *La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della stessa, marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati in detto Stato da una società che abbia sede statutaria in uno Stato terzo, ma sede effettiva nel medesimo Stato membro, per prestare lavoro subordinato a bordo di una nave da crociera appartenente a detta società e battente bandiera di detto Stato terzo, in esecuzione di un contratto di lavoro che designi come legge applicabile la legge di questo stesso Stato terzo, devono, qualora un organo giurisdizionale dello Stato membro interessato dichiari fallita detta società ai sensi del proprio diritto nazionale, poter beneficiare della tutela istituita da detta direttiva relativamente ai crediti retributivi non pagati che essi vantano nei confronti di questa stessa società.*
- 2) *L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di lavoratori che versino in una situazione come quella dei residenti nel procedimento principale, non costituisce una «tutela equivalente a quella che risulta dalla [medesima] direttiva», ai sensi di detta disposizione, una tutela come quella istituita dall'articolo 29 della legge 1220/1981, che integra e modifica la normativa attinente all'ente di gestione del porto del Pireo, in caso di abbandono di marinai all'estero.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germania) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

(Causa C-299/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante)

(2016/C 145/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen

Convenuti: Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

Dispositivo

L'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo», ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che sono parimenti costitutive di una «prestazione d'assistenza sociale», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in una situazione come quella prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima.

(¹) GU C 315 del 19.9.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkeinhallinto-oikeus — Finlandia) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto

(Causa C-314/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2010/13/UE — Articolo 19, paragrafo 1 — Separazione tra la pubblicità televisiva e i programmi — Schermo diviso — Articolo 23, paragrafi 1 e 2 — Limite per ora di orologio del 20 % per spot televisivi pubblicitari — Annunci di sponsorizzazione — Altri riferimenti a uno sponsor — «Secondi neri»)

(2016/C 145/08)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkeinhallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media

Convenuta: Viestintävirasto

Dispositivo

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un'altra un riquadro di presentazione del palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico, a condizione che un tale mezzo di separazione soddisfi da solo i presupposti enunciati dalla prima frase di tale articolo 19, paragrafo 1, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dall'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, si deve tenere conto di segni distintivi di sponsor trasmessi nell'ambito di programmi diversi da quelli sponsorizzati, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

- 3) Nell'ipotesi in cui uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di prevedere una norma più restrittiva di quella fissata dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, tale articolo deve essere interpretato nel senso che non solo esso non osta a che, ai fini del calcolo del tempo massimo di pubblicità televisiva consentita del 20 % per ora di orologio, siano inclusi i «secondi neri» che sono inseriti tra i diversi spot di una sequenza pubblicitaria televisiva o tra tale sequenza e il programma televisivo successivo, ma altresì che esso imponga tale inclusione.

(¹) GU C 292 dell'1.9.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba

(Causa C-429/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Convenzione di Montreal — Articoli 19, 22 e 29 — Responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo nel trasporto internazionale dei passeggeri — Contratto di trasporto concluso dal datore di lavoro dei passeggeri — Danno derivante dal ritardo — Danno subito dal datore di lavoro)

(2016/C 145/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Air Baltic Corporation AS

Convenuto: Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba

Dispositivo

La Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, e segnatamente i suoi articoli 19, 22 e 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest'ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro.

(¹) GU C 421 del 24.11.2014.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 febbraio 2016 — Repubblica federale di Germania/ Commissione europea

(Causa C-446/14 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti di macellazione — Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizootia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Servizio di interesse economico generale — Errore manifesto di valutazione — Compensazione relativa all'obbligo di servizio pubblico — Obbligo di motivazione)

(2016/C 145/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, T. Lübbig e M. Klasse, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e C. Egerer, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-454/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14 — Discariche di rifiuti — Non conformità delle discariche esistenti — Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura)

(2016/C 145/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: L. Banciella Rodríguez-Miñón, agente)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, per ciascuna delle discariche di cui trattasi, vale a dire quelle di Ortuella (Paesi Baschi), di Zurita e di Juan Grande (Isole Canarie), le misure necessarie per chiedere al gestore l'elaborazione di un piano di adeguamento e garantire la completa esecuzione di tale piano conformemente ai requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato I, punto 1, di quest'ultima, entro un termine di otto giorni dalla data fissata nell'articolo 18, paragrafo 1, della medesima direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno, per ciascuna di dette discariche, agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 14, lettera c), della stessa direttiva.
- 2) Non avendo adottato, per ciascuna delle discariche in esame, vale a dire quelle di Vélez Rubio (Almería), di Alcolea de Cinca (Huesca), di Sariñena (Huesca), di Tamarite de Litera (Huesca), di Somontano — Barbastro (Huesca), di Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), di Barranco Seco (Puntallana, La Palma), di Junilla (Murcia), di Legazpia (Guipúzcoa), di Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadice), di Carretera Pantano del Rumbler (Baños de la Encina, Jaén), di Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), di Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), di Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), di Hoya del Pino (Siles, Jaén), di Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Siviglia), di El Patarín (Alcalá de Guadaira, Siviglia), di Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Siviglia), di Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Siviglia), di El Chaparral (Écija, Siviglia), di Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Siviglia), di Carretera 3118 Fuente Leona — Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), di Llanos del Campo (Grazalema — Benamahoma, Cadice), di Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Siviglia), di Carretera de Los Villares (Andújar, Jaén), di La Chacona (Cabra, Cordoba) e di El Chaparral — La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadice), le misure necessarie per far chiudere al più presto, conformemente agli articoli 7, primo comma, lettera g), e 13 della direttiva 1999/31, le discariche che non hanno ottenuto, ai sensi dell'articolo 8 della medesima direttiva, l'autorizzazione a continuare a funzionare, il Regno di Spagna è venuto meno, per ciascuna di tali discariche, agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 14, lettera b), di detta direttiva.

3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 448 del 15.12.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2016 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-22/15) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Esenzione della locazione di posti d'ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni ai membri di associazioni di sport nautici nell'ambito di attività di navigazione o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell'educazione fisica — Beneficio dell'esenzione limitato ai membri di associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi — Esclusione — Articolo 133, primo comma, lettera d)]

(2016/C 145/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lonzano Palacios e G. Wils, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e M. Noort, agenti)

Dispositivo

1) Il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di questa direttiva:

- esentando dall'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito di attività di navigazione o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, la locazione di posti d'ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni ai membri di associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi, e
- limitando, quando la locazione di posti d'ormeggio e di rimessaggio di imbarcazioni viene effettuata a persone che praticano lo sport e la locazione è strettamente connessa e indispensabile alla pratica di tale sport, l'esenzione dalla locazione alle associazioni di sport nautici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi.

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 228 del 13.07.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Causa C-124/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 3004 — Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio — Quantità di una sostanza per dose giornaliera raccomandata significativamente superiore all'apporto giornaliero raccomandato per il normale mantenimento della salute e del benessere)

(2016/C 145/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Salutas Pharma GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, come le compresse effervescenti con un tenore di calcio di 500 mg per compressa, impiegate per prevenire e curare una carenza di calcio e quale coadiuvante di una terapia specifica diretta alla prevenzione e alla cura dell'osteoporosi e per le quali sull'etichetta è consigliata per gli adulti una dose massima giornaliera di 1 500 mg, rientra nella voce 3004 di tale nomenclatura.

⁽¹⁾ GU C 178 dell'1.6.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-143/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Voci 8517, 8521, 8531 e 8543 — Merce denominata «videomultiplexer»)

(2016/C 145/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: G.E. Security BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

La nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che una merce quale quella denominata «videomultiplexer», di cui trattasi nel procedimento principale, deve, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, essere classificata nella voce 8521 di tale nomenclatura.

(¹) GU C 198 del 15.6.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — J.N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-601/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2008/115/CE — Soggiorno regolare — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 9 — Diritto di rimanere in uno Stato membro — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e) — Trattenimento — Tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 6 e 52 — Limitazione — Proporzionalità)

(2016/C 145/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: J.N.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

Dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risultano elementi tali da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce degli articoli 6 e 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU C 38 dell'1.2.2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) il 1° luglio 2015 — Z.Ś., Z.M., M.P./X in G.

(Causa C-325/15)

(2016/C 145/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

Parti

Ricorrenti: Z.Ś., Z.M., M.P.

Convenuto: X in G.

La Corte (Decima Sezione), il 18 febbraio 2016, ha pronunciato una sentenza, dando una soluzione alla prima questione pregiudiziale del giudice del rinvio. La seconda questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Harper Hygienics S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015, causa T-363/12, Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

(Causa C-374/15 P)

(2016/C 145/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (rappresentante: D. Rzażewska)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Clinique Laboratories, LLC

Con ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 28 gennaio 2016, l'impugnazione è stata respinta.

Impugnazione proposta l'11 gennaio 2016 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 ottobre 2015, causa T-721/14, Regno del Belgio/Commissione europea

(Causa C-16/16 P)

(2016/C 145/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, M. Jacobs e J. Van Holm, agenti, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-721/14;
- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
- decidere la controversia nel merito;

- dichiarare ricevibili le domande di intervento della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese;
- e condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di ricorso: violazione dei principi di attribuzione, di lealtà e di equilibrio istituzionale, ed erronea applicazione delle condizioni di cui all'articolo 263 TFUE.

Secondo motivo: violazione della reciprocità del principio di lealtà e pregiudizio della posizione dello Stato membro quale ricorrente privilegiato per tutelare le sue prerogative.

Terzo motivo: erronea interpretazione delle conseguenze giuridiche della raccomandazione relativamente al Belgio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 gennaio 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA

(Causa C-24/16)

(2016/C 145/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Attrice: Nintendo Co. Ltd

Convenute: BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA

Questioni pregiudiziali

1. Se, nell'ambito di un'azione giudiziaria per la rivendicazione di diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, un giudice di uno Stato membro, la cui competenza nei confronti di un convenuto derivi unicamente dall'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾, in quanto tale convenuto, avente sede in un altro Stato membro, ha fornito al convenuto avente sede nello Stato membro interessato prodotti che potrebbero risultare contraffatti, possa adottare nei confronti del primo convenuto provvedimenti validi a livello di Unione e non limitati ai rapporti di fornitura su cui è fondata la competenza.
2. Se il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in particolare il suo articolo 20, paragrafo 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che un terzo può riprodurre a fini commerciali un disegno o modello comunitario allorché intende commercializzare accessori destinati a prodotti — corrispondenti al disegno o modello comunitario — del titolare. In caso di risposta affermativa, quali criteri si applichino a tal fine.
3. Come si debba individuare il luogo «in cui è stata commessa la violazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») ⁽³⁾, qualora l'autore della violazione
 - a) offra i prodotti contraffatti su un sito Internet e tale sito si rivolga (anche) a Stati membri diversi da quello in cui l'autore della violazione ha sede,

b) faccia trasportare i prodotti contraffatti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede.

Se l'articolo 15, lettere a) e g), del suddetto regolamento debba essere interpretato nel senso che la legge così determinata si applica anche agli atti di altre persone che abbiano partecipato alla violazione.

⁽¹⁾ GU L 3, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 12, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199, pag. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il
18 gennaio 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA**

(Causa C-25/16)

(2016/C 145/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Attrice: Nintendo Co. Ltd.

Convenute: BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA

Questioni pregiudiziali

1. Se, nell'ambito di un'azione giudiziaria per la rivendicazione di diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, un giudice di uno Stato membro, la cui competenza nei confronti di un convenuto derivi unicamente dall'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾, in quanto tale convenuto, avente sede in un altro Stato membro, ha fornito al convenuto avente sede nello Stato membro interessato prodotti che potrebbero risultare contraffatti, possa adottare nei confronti del primo convenuto provvedimenti validi a livello di Unione e non limitati ai rapporti di fornitura su cui è fondata la competenza.
2. Se il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in particolare il suo articolo 20, paragrafo 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che un terzo può riprodurre a fini commerciali un disegno o modello comunitario allorché intende commercializzare accessori destinati a prodotti — corrispondenti al disegno o modello comunitario — del titolare. In caso di risposta affermativa, quali criteri si applichino a tal fine.
3. Come si debba individuare il luogo «in cui è stata commessa la violazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») ⁽³⁾, qualora l'autore della violazione
 - a) offra i prodotti contraffatti su un sito Internet e tale sito si rivolga (anche) a Stati membri diversi da quello in cui l'autore della violazione ha sede,
 - b) faccia trasportare i prodotti contraffatti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede.

Se l'articolo 15, lettere a) e g), del suddetto regolamento debba essere interpretato nel senso che la legge così determinata si applica anche agli atti di altre persone che abbiano partecipato alla violazione.

⁽¹⁾ GU L 3, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 12, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199, pag. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il
22 gennaio 2016 — Minister Finansów/Posnania Investment SA**

(Causa C-36/16)

(2016/C 145/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Posnania Investment SA

Questioni pregiudiziali

Se il trasferimento della proprietà di un terreno (bene materiale) da parte di un soggetto passivo dell'IVA a favore:

- a) dell'erario, in compensazione di debiti fiscali a titolo delle imposte i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato, o
- b) del comune, della provincia o della regione, in compensazione di debiti fiscali a titolo delle imposte i cui proventi sono destinati ai bilanci dei medesimi, con conseguente estinzione del debito d'imposta, costituisca un'operazione imponibile (una cessione di beni effettuata a titolo oneroso), ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 347, pag 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il
22 gennaio 2016 — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów
Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)**

(Causa C-37/16)

(2016/C 145/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Resistente: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa ritenere che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori e altri soggetti aventi diritto effettuino le prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, dai quali le società di gestione collettiva percepiscono, per conto degli aventi diritto ma in nome proprio, i prelievi su tali apparecchi e supporti a titolo della loro vendita.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le società di gestione collettiva, percependo i prelievi sugli apparecchi e sui supporti a titolo della loro vendita da parte dei fabbricanti e degli importatori, agiscano in qualità di soggetti passivi ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che sono tenuti a documentare tali operazioni con una fattura ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, punto 1, della citata direttiva, emessa ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, indicando, come dovuta, l'IVA riscossa a titolo dei prelievi, e se, al momento della ripartizione dei prelievi tra gli autori, gli artisti interpreti o esecutori ed altri soggetti aventi diritto, questi ultimi debbano documentare la riscossione dei prelievi con un fattura che tiene conto dell'IVA, emessa alla società di gestione collettiva che riscuote i prelievi.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.

(Causa C-44/16 P)

(2016/C 145/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dyson Ltd (rappresentanti: E. Batchelor, M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata;
- annullare integralmente il regolamento impugnato ⁽¹⁾; e
- condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dyson in relazione al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Dyson sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto:

- i. In primo luogo, qualificando in modo inesatto come errore manifesto il motivo dedotto dalla Dyson vertente sul difetto di competenza giuridica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE ⁽²⁾;

- ii. In secondo luogo, interpretando erroneamente la portata dei poteri delegati della Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE;
- iii. In terzo luogo, violando i diritti della difesa della Dyson in relazione a fatti sui quali essa non ha avuto l'opportunità di fornire il suo punto di vista;
- iv. In quarto luogo, distorcendo e/o non prendendo in considerazione prove rilevanti;
- v. In quinto luogo, violando l'articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia in quanto non ha fornito i motivi che lo hanno portato a: (i) qualificare il criterio giuridico applicabile come errore manifesto; (ii) ritenere che i dati forniti dalla Dyson fossero «troppo speculativi»; (iii) pretendere di far riferimento a una parte non specificata di una «valutazione d'impatto» non identificata; e (iv) non prendere in considerazione la prova della riproducibilità fornita dalla Dyson; e
- vi. In sesto luogo, applicando erroneamente il criterio giuridico della parità di trattamento.

La Dyson chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale, annullando il regolamento della Commissione (UE) n. 665/2013 («regolamento impugnato») in quanto dispone di sufficienti elementi per pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate in primo grado.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il
1 febbraio 2016 — Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești —
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș**

(Causa C-55/16)

(2016/C 145/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Evo Bus GmbH

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'ottava direttiva (79/1072/[CEE])⁽¹⁾, nonché il principio della neutralità fiscale, ostino/abbiano ostato ad una normativa di uno Stato membro che disciplina/ha disciplinato, in considerazione del principio della certezza dell'imposizione, le condizioni per poter esercitare il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come, nel caso di specie, la prova del pagamento dell'imposta da parte dei fornitori.

⁽¹⁾ Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 febbraio 2016 — The Shirtmakers BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-59/16)

(2016/C 145/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: The Shirtmakers BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i, del Codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che con l'espressione «spese di trasporto» si debbano intendere gli importi fatturati dai vettori di fatto delle merci importate, anche nel caso in cui siffatti vettori non hanno fatturato gli importi direttamente all'acquirente delle merci importate, ma ad un altro operatore, che ha stipulato con i vettori di fatto contratti di trasporto per conto dell'acquirente delle merci importate e che ha fatturato a tale acquirente importi maggiorati a titolo del suo intervento diretto a far realizzare il trasporto

Ricorso proposto il 3 febbraio 2016 — Commissione europea/Romania

(Causa C-62/16)

(2016/C 145/26)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, M. Heller e A. Biolan, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

— constatare che non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2012/33/UE⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva;

- comminare alla Romania, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità di EUR 38 042,6 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal giorno in cui sarà emessa la sentenza nella presente causa, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicare le misure di attuazione completa della direttiva 2012/33/UE;
- condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno è scaduto il 18 giugno 2014.

(¹) Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 327, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n° 4 de Madrid (Spagna) il 10 febbraio 2016 — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(Causa C-74/16)

(2016/C 145/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid

Parti

Ricorrente: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Resistente: Ayuntamiento de Getafe

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE osti all'esenzione della Chiesa cattolica dall'imposta su costruzioni, impianti e opere in relazione ai lavori effettuati su immobili destinati all'esercizio di attività economiche che non abbiano una finalità strettamente religiosa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 12 febbraio 2016 — K. e a./Stato belga

(Causa C-82/16)

(2016/C 145/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti

Ricorrenti: A. K., Z. M., J. M., N. N. N., I. O. O., I. R., A. B.

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, e segnatamente l'articolo 20 TFUE, gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE⁽¹⁾, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che, in talune circostanze, esso osta ad una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di soggiorno, presentata da un familiare-cittadino di uno Stato terzo nel quadro del ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione nello Stato membro nel quale risiede il cittadino dell'Unione di cui trattasi e del quale egli possiede la cittadinanza, e che non si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e stabilimento (in prosieguo: il cittadino dell'Unione sedentario), non viene presa in considerazione — ed è eventualmente corredata di una decisione di espulsione — per il solo motivo che il familiare cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi è oggetto di un divieto di ingresso a livello europeo.
 - a) Se ai fini della valutazione di tali circostanze sia rilevante il fatto che tra il familiare-cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell'Unione sedentario sussiste una relazione di dipendenza che va oltre un mero legame familiare. In tal caso, quali fattori rilevino per accertare l'esistenza di siffatta relazione di dipendenza. Se a tal riguardo si possa validamente rinviare alla giurisprudenza vertente sull'esistenza di una vita familiare, ai sensi degli articoli 8 CEDU e 7 della Carta.
 - b) Specificamente con riguardo ai figli minorenni, se l'articolo 20 TFUE esiga qualcosa di più di un legame biologico tra il genitore-cittadino di uno Stato terzo e il figlio-cittadino dell'Unione. Se al riguardo sia rilevante dimostrare una convivenza, oppure se siano sufficienti legami affettivi e finanziari, come un regime di soggiorno e di visita e il pagamento di assegni alimentari. Se al riguardo si possa validamente rinviare alle sentenze della Corte di giustizia del 10 luglio 2014, C-244/13, Ogieriakhi, punti 38 e 39; del 16 luglio 2015, Singh e a., C-218/14, punto 54; e del 6 dicembre 2012, cause riunite C-356/11 e C-357/11, O. e S., punto 56. Si veda al riguardo anche il rinvio pregiudiziale attualmente pendente C-133/15.
 - c) Se il fatto che la vita familiare è sorta nel momento in cui il cittadino di uno Stato terzo era già oggetto di un divieto di ingresso, ed egli era pertanto consapevole dell'irregolarità del suo soggiorno nello Stato membro, sia rilevante ai fini della valutazione di tali circostanze. Se questo fatto possa essere efficacemente utilizzato per contrastare un eventuale abuso delle procedure di soggiorno nel quadro del ricongiungimento familiare.
 - d) Se il fatto che non sia stato presentato alcun ricorso, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, avverso la decisione di imposizione di un divieto di ingresso, o il fatto che il ricorso avverso la decisione in parola sia stato respinto, sia rilevante ai fini della valutazione di tali circostanze.
 - e) Se sia un elemento rilevante la circostanza che il divieto d'ingresso è stato imposto per motivi di ordine pubblico ovvero a causa dell'irregolarità del soggiorno. In tal caso, se occorra anche esaminare se il cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi configuri una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Se a questo riguardo possano essere applicati per analogia ai familiari di cittadini dell'Unione sedentari gli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38/CE⁽³⁾, recepiti dagli articoli 43 e 45 del Vreemdelingenwet (legge sugli stranieri), e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia sull'ordine pubblico (v. i rinvii pregiudiziali pendenti C-165/14 e C-304/14).
- 2) Se il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale con la quale viene eccepito un divieto di ingresso per non prendere in considerazione una successiva domanda di ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione sedentario, presentata nel territorio di uno Stato membro, senza che si tenga conto al riguardo della vita familiare e dell'interesse dei figli interessati, menzionati in tale successiva domanda di ricongiungimento familiare.
- 3) Se il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale con la quale viene adottata una decisione di espulsione nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo già oggetto di un divieto d'ingresso, senza che si tenga conto al riguardo della vita familiare e dell'interesse dei figli interessati menzionati in una successiva domanda di ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione sedentario, ovvero presentata dopo l'imposizione del divieto di ingresso.

- 4) Se l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE implichi che un cittadino di uno Stato terzo deve presentare in via di principio fuori dell'Unione europea una domanda di revoca o di sospensione di un divieto di ingresso vigente e definitivo o se esistono circostanze nelle quali egli può presentare tale domanda anche nell'Unione europea.
- a) Se l'articolo 11, paragrafo 3, commi terzo e quarto, della direttiva 2008/115/CE debba essere inteso nel senso che in ciascun singolo caso, o in tutte le categorie di casi, deve comunque essere soddisfatto il disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della medesima direttiva, ai sensi del quale la revoca o la sospensione del divieto di ingresso può essere presa in considerazione soltanto se il cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi dimostra di aver lasciato il territorio in piena conformità con la decisione di rimpatrio.
- b) Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE ostino ad un'interpretazione secondo la quale una domanda di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione sedentario, che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e stabilimento, viene considerata come una domanda implicita (temporanea) di revoca o di sospensione del divieto di ingresso vigente e definitivo, divieto che comunque riacquista efficacia allorché emerga che non ricorrono i requisiti di soggiorno.
- c) Se formi un elemento rilevante il fatto che l'obbligo di presentare una domanda di revoca o di sospensione nel paese di origine comporta eventualmente soltanto una separazione temporanea fra il cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell'Unione sedentario. Se esistano circostanze nelle quali gli articoli 7 e 24 della Carta ostano tuttavia ad una separazione temporanea.
- d) Se formi un elemento rilevante la circostanza che l'obbligo di presentare una domanda di revoca o di sospensione nel paese di origine ha l'unico effetto che il cittadino dell'Unione nel caso debba lasciare il territorio dell'Unione europea nel suo complesso soltanto per un periodo limitato. Se esistano circostanze nelle quali l'articolo 20 TFUE osta comunque al fatto che il cittadino dell'Unione sedentario deve lasciare il territorio dell'Unione nel suo complesso per un periodo limitato.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

⁽²⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
(Regno Unito) il 15 febbraio 2016 — The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her
Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-90/16)

(2016/C 145/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: The English Bridge Union Limited

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Si chiede quali caratteristiche essenziali debba presentare un'attività per poter essere qualificata come «sport» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio del 28 novembre 2006 (la «direttiva principale sull'IVA»). In particolare, se un'attività debba avere una rilevante (o non irrilevante) componente fisica decisiva per il suo esito o se sia sufficiente che essa abbia una componente mentale significativa per detto esito.

- 2) Se il bridge duplicato costituisca uno «sport» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva principale sull'IVA.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (Spagna) il 17 febbraio 2016 — Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet

(Causa C-96/16)

(2016/C 145/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Banco Santander, S.A.

Convenuti: Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al diritto dell'Unione, e in particolare all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 2 C del Trattato di Lisbona, e agli articoli 4, paragrafo 2, 12 e 169, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (¹), la pratica commerciale consistente nella cessione o nell'acquisto di crediti senza offrire al consumatore la possibilità di estinguere il debito pagando al cessionario il prezzo, gli interessi, i costi e le spese del procedimento.
- 2) Se sia compatibile con i principi enunciati nella direttiva 93/13/CEE (²) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e per estensione con il principio di effettività e con gli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della citata direttiva, la suddetta pratica commerciale di acquisto del debito del consumatore per un prezzo esiguo, senza che questi acconsenta o venga informato, senza che la pratica suddetta prenda corpo quale condizione generale o clausola abusiva imposta nel contratto, e senza che al consumatore venga data l'opportunità di partecipare a tale operazione mediante un riscatto.
- 3) Se, conformemente alla direttiva 93/13, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e conformemente alla giurisprudenza comunitaria che la sviluppa, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto di fissare come criterio inequivocabile la regola secondo cui, nei contratti di mutuo senza garanzia reale stipulati con i consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che stabilisca un interesse moratorio comportante un incremento di oltre due punti percentuali rispetto all'interesse corrispettivo concordato.
- 4) Se, conformemente alla direttiva 93/13, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e conformemente alla giurisprudenza comunitaria che la sviluppa, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto di stabilire come conseguenza che l'interesse corrispettivo continua a maturare fino al pagamento completo di quanto dovuto.

(¹) GU 2000, C 364, pag. 1.

(²) GU L 95, pag. 29.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica**(Causa C-98/16)**

(2016/C 145/31)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e D. Triantafyllou)*Convenuta:* Repubblica ellenica**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un'aliquota fiscale vantaggiosa per i legati a favore di organismi senza scopo di lucro stabiliti in altri Stati membri dell'UE/del SEE con riserva di reciprocità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40 dell'accordo SEE;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa ellenica prevede un'aliquota fiscale ridotta per i legati a favore delle persone giuridiche senza scopo di lucro (filantropico, etc.). Tuttavia, l'aliquota ridotta non è applicabile ai legati effettuati a favore di analoghe persone giuridiche straniere, a meno che anche gli stessi Stati interessati non riconoscano un trattamento più favorevole per i legati effettuati a favore di persone giuridiche greche senza scopo di lucro (vale a dire con riserva di reciprocità).

- Tale normativa contiene una discriminazione a danno delle persone giuridiche (senza scopo di lucro) degli altri Stati membri dell'UE (e del SEE), che costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE).
- Tale restrizione non ricade tra le eccezioni di cui all'articolo 65 TFUE.
- Essa non può trovare giustificazione nell'alleggerimento del bilancio nazionale mediante l'attività degli organismi senza scopo di lucro (motivo finanziario non accettabile).
- Infine, il principio di reciprocità non può giustificare una violazione del principio di libera circolazione dei capitali mediante una discriminazione.

Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla SNCF Mobilités (SNCF) avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-242/12, SNCF/Commissione**(Causa C-127/16 P)**

(2016/C 145/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* SNCF Mobilités (SNCF) (rappresentanti: P. Beurier, O. Billard, G. Fabre, V. Landes, avvocati)*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Repubblica Francese, Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

- annullare la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 nella causa T-242/12, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Commissione;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce vari motivi a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, il Tribunale è incorso in una serie di errori di diritto ed è venuto meno all'obbligo di motivazione, in quanto ha snaturato le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 relative alla cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam.

In secondo luogo, nel ritenere che i requisiti di apertura e trasparenza applicabili alla gara d'appalto prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 implicassero necessariamente che il candidato selezionato avesse partecipato in quanto tale, ed in modo autonomo, alla procedura sin dall'inizio, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

In terzo luogo, nel ritenere che l'offerta del gruppo dirigente della Sernam fosse notevolmente più svantaggiosa per il venditore rispetto alle offerte preliminari degli altri candidati, il Tribunale è incorso in uno snaturamento dei fatti e ha commesso un errore di diritto.

In quarto luogo, nel ritenere che la Commissione non avesse fatto confusione tra l'oggetto ed il prezzo della vendita dei beni patrimoniali in blocco della Sernam, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, è venuto meno all'obbligo di motivazione e si è pronunciato con motivazioni contraddittorie.

In quinto luogo, nel ritenere che l'iscrizione, al passivo della liquidazione giudiziaria della società Sernam S.A., del credito pari all'importo dell'aiuto di 41 milioni di euro non fosse conforme all'articolo 4 della decisione Sernam 2, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato il dispositivo della decisione Sernam 2.

In sesto luogo, nel ritenere che il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato non fosse applicabile alla cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, è venuto meno all'obbligo di motivazione e ha snaturato il dispositivo della decisione Sernam 2.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2016 — *credentis/UAMI* — Aldi Karlslunde (Curodont)

(Causa T-53/15) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Curodont — Marchio nazionale denominativo anteriore Eurodont — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 145/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: *credentis AG* (Windisch, Svizzera) (rappresentante: D. Breuer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi Karlslunde K/S (Karlslunde, Danimarca) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 13 novembre 2014 (procedimento R 353/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Aldi Karlslunde K/S e la *credentis AG*.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La *credentis AG* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2016 — *LG Developpement/UAMI* — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

(Causa T-160/15) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MINICARGO — Marchio comunitario denominativo anteriore MINI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 145/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: *LG Developpement* (Baud, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania) (rappresentante: R. Delorey, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 gennaio 2015 (procedimento R 596/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bayerische Motoren Werke AG e la LG Developpement

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La LG Developpement è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 198 del 15.6.2015.

Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

(Causa T-681/13) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»

(2016/C 145/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese) (rappresentanti: M. Ricolfi, F. Tarocco e C. Mezzetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Farmaca International SpA (Torino) (rappresentanti: M. Caramelli e S. Fierro, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 3 ottobre 2013 (pratica R 1186/2012-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Farmaca International SpA e la Colomer Italy SpA.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul ricorso.*
- 2) *La Colomer Italy SpA e la Farmaca International SpA sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

⁽¹⁾ GU C 78 del 15.3.2014.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2016 — Ungheria/Commissione**(Causa T-50/16)**

(2016/C 145/36)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione europea, adottata il 24 novembre 2015, di registrare l'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Wake Up Europe! Agir pour préserver le projet démocratique européen»;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente, da una parte, sul fatto che la Commissione, nel registrare l'iniziativa dei cittadini in questione, ha violato l'articolo 11, paragrafo 4 TUE, nonché gli articoli 2, punto 1, e 4 [paragrafo 2,] lettera b), del regolamento n. 211/2011 ⁽¹⁾, in quanto, ad avviso della ricorrente, l'avvio della procedura prevista dall'articolo 7 TUE (simile alla procedura d'infrazione) non può ritenersi un atto giuridico dell'Unione necessario ai fini dell'applicazione dei Trattati. Dall'altra parte, a giudizio della ricorrente, l'iniziativa dei cittadini deve mirare a far sì che la Commissione assuma l'iniziativa di un atto giuridico dell'Unione che si traduca in nuova normativa positiva incorporata nel diritto dell'Unione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato, con la propria decisione, il diritto a una buona amministrazione, nonché i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento, e che ha contravvenuto all'obbligo di motivazione. Con tale motivo la ricorrente sostiene, in sostanza, che, poiché la Commissione, con tale decisione, si discosta radicalmente dalla propria prassi precedente riguardante la registrazione di iniziative dei cittadini, le precedenti iniziative e quelle eventualmente future non ricevono, a causa di tale mancanza di prevedibilità e di tale contraddizione, il medesimo trattamento.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione della Commissione del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 TUE. Da una parte, la Commissione si è espressa in precedenza nel senso dell'insussistenza dei requisiti per avviare la procedura di cui all'articolo 7 TUE nei confronti dell'Ungheria, ragion per cui la decisione di registrare l'iniziativa dei cittadini può veicolare l'idea che, tuttavia, la Commissione non escluda che l'iniziativa sia fondata. Dall'altra parte, conformemente a detto principio, la Commissione doveva informare l'Ungheria dell'iniziativa dei cittadini, che la riguarda direttamente, e darle la possibilità di formulare osservazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1; rettificata in GU L 330, pag. 47 e in GU 2012, L 94, pag. 49).

Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione**(Causa T-53/16)**

(2016/C 145/37)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1, 4, 5, e 6 della decisione della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN), che dichiara che la Ryanair e l'Airport Marketing Services hanno ricevuto aiuti di Stato illegittimi, incompatibili con il mercato interno, mediante una serie di accordi riguardanti l'aeroporto di Nîmes-Garons; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti l'accesso al fascicolo d'indagine e non le ha messe in grado di esprimere in modo effettivo le loro osservazioni.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente imputato allo Stato le misure in discussione.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente ritenuto che le risorse della Veolia Transport Aéroport de Nîmes (VTAN), uno dei gestori dell'aeroporto, fossero risorse statali.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha applicato correttamente il criterio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. La Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un'analisi comparativa, la quale avrebbe portato a rilevare l'insussistenza di un aiuto in favore delle ricorrenti. In subordine, le ricorrenti deducono che la Commissione non ha attribuito un valore adeguato ai servizi di marketing, ha erroneamente respinto le ragioni alla base della decisione dell'aeroporto di acquistare tali servizi, ha erroneamente escluso la possibilità che una parte dei servizi di marketing fosse stata acquistata per ragioni d'interesse generale, ha erroneamente ritenuto che il gestore aeroportuale, il Syndicat Mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport de Nîmes — Alès — Camargue — Cévennes (SMAN), ed il suo appaltatore privato VTAN fossero un'unica entità, ha basato le proprie conclusioni su dati incompleti e inadeguati per il calcolo della redditività dell'aeroporto, ha ignorato le esternalità di rete che l'aeroporto poteva attendersi di ricavare dal proprio rapporto con la Ryanair e ha omesso di confrontare i dati forniti dall'aeroporto con quelli generalmente riferibili ad un aeroporto medio gestito in modo efficiente. In ogni caso, anche se ci fosse stato un vantaggio per le ricorrenti, la Commissione non è stata in grado di dimostrare che il vantaggio fosse selettivo.

5. Quinto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed un errore di diritto per aver dichiarato che l'aiuto alla Ryanair e all'Airport Marketing Services era equivalente alle perdite marginali complessive dell'aeroporto (così come calcolate dalla Commissione) invece che agli effettivi vantaggi per la Ryanair e l'Airport Marketing Services. La Commissione avrebbe dovuto valutare in che misura i presunti vantaggi siano stati effettivamente trasferiti ai passeggeri di Ryanair. Inoltre, la Commissione non ha quantificato il vantaggio competitivo di cui la Ryanair avrebbe beneficiato grazie al presunto aiuto e non ha spiegato adeguatamente perché il recupero dell'importo dell'aiuto specificato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente all'erogazione dell'aiuto.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — POA/Commissione

(Causa T-74/16)

(2016/C 145/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione Ares(2015)5632670 del Segretariato generale, del 7 dicembre 2015, che ha respinto la domanda di conferma proposta dalla ricorrente con lettera del 15 settembre 2015, nella quale la ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), richiedeva l'accesso ai documenti correlati alla domanda presentata da un'organizzazione di produttori cipriota di registrare la denominazione «Halloumi» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1), e
- condannare la Commissione alle spese sostenute della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, basandosi sull'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, ha omesso indicare adeguatamente le ragioni per cui il processo decisionale potrebbe essere gravemente pregiudicato dalla divulgazione della parti non divulgate.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto riguardante l'insufficienza delle motivazioni fornite dalla Repubblica di Cipro per rifiutare la divulgazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e del principio di trasparenza, in quanto il rifiuto della Repubblica di Cipro di divulgare taluni dei documenti in questione fa sì che la ricorrente non sia in grado di comprendere l'oggetto di ciascun documento non divulgato.
4. Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto uno Stato membro non può ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 per rifiutare la divulgazione di documenti se la decisione che potrebbe essere pregiudicata è quella di un'istituzione dell'Unione Europea.

Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 da Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns e Elisavet Papathanasiou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 dicembre 2015, cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14, Clarke e a./EUIPO

(Causa T-89/16 P)

(2016/C 145/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Nicole Clarke (Alicante, Spagna), Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) e Elisavet Papathanasiou (Alicante) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 15 dicembre 2015 nelle cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14;
- statuire conformemente alle conclusioni delle ricorrenti nei detti procedimenti;
- condannare l'EUIPO al pagamento delle spese complessive di giudizio, quindi quelle dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea e quelle del procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell'applicazione della clausola di risoluzione contenuta nei contratti di lavoro delle ricorrenti, nonché dei «protocolli di riassunzione» stipulati di volta in volta tra l'EUIPO e le ricorrenti, nella misura in cui i concorsi in questione non costituiscono i «prossimi» concorsi ai sensi della succitata clausola.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell'applicazione della clausola di risoluzione contenuta nei contratti di lavoro delle ricorrenti, nella misura in cui i concorsi in questione non fanno riferimento al settore specifico della «proprietà industriale», menzionato nella suddetta clausola, e non possono pertanto prevedere l'applicazione della stessa.

Nell'ambito del primo e del secondo motivo di ricorso, le ricorrenti contestano al Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») di aver disconosciuto, nella sentenza impugnata, il tenore letterale, la ratio e lo scopo, nonché l'orizzonte temporale e l'applicabilità *ratione temporis* della clausola di risoluzione.

3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»)

Le ricorrenti sostengono al riguardo che, nella sentenza impugnata, il TFP avrebbe misconosciuto che i «protocolli di riassunzione», firmati dalle ricorrenti e dall'EUIPO, avrebbero indicato, rispettivamente, come accordo contrattuale almeno una seconda proroga del contratto di lavoro delle ricorrenti la quale, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del RAA, avrebbe comportato la validità a tempo indeterminato di tali contratti.

4. Quarto motivo, vertente su un errore di diritto nell'applicazione del principio di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento.

In proposito le ricorrenti addebitano al TFP di avere erroneamente fatto riferimento alla data della riassunzione e non a quella della sottoscrizione della clausola di risoluzione ai fini della valutazione se l'EUIPO abbia adempiuto il proprio obbligo di sollecitudine o abbia violato il principio del legittimo affidamento indicendo un concorso, decisivo per il futuro professionale delle ricorrenti, solo nove anni dopo la firma della clausola in questione.

Ricorso proposto il 1° marzo 2016 — Sheridan/Parlamento

(Causa T-94/16)

(2016/C 145/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gavin Sheridan (Midleton, Irlanda) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione A(2015)13844 C del Parlamento europeo, del 14 gennaio 2016, recante rigetto della domanda confermativa di accesso a taluni documenti contenenti informazioni riguardanti le spese di viaggio e di soggiorno, le indennità di spese generali e per il personale di membri del Parlamento europeo;
- condannare il Parlamento a pagare le spese del ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sollevati dal ricorrente sono sostanzialmente identici o simili a quelli sollevati nella causa T-639/15, Psara/Parlamento (GU 2016 C 48, pag. 53).

Ricorso proposto il 29 febbraio 2016 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)

(Causa T-97/16)

(2016/C 145/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Martin Kasztantowicz (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Ronneburger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gbb Group Ltd (Letchworth, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EU IPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione denominativo «GEOTEK» — Domanda di registrazione n. 5 772 975

Procedimento dinanzi all'EU IPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EU IPO del 14 dicembre 2015 nel procedimento R 3025/2014-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nonché la decisione della divisione annullamento dell'EU IPO del 26 settembre 2014 (decisione di annullamento n. 9014 C);
- condannare l'EU IPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione delle regole 57 e 65 del regolamento n. 2868/95;
- Violazione della decisione n. EX-11-3 del presidente dell'ufficio.

Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione

(Causa T-98/16)

(2016/C 145/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, S. Fiorentino e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione europea n. C (2015) 9526 final del 23 dicembre 2015, notificata nella medesima data, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di BANCA TERCAS (Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.A.);
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che costituisce aiuto di Stato, concesso in violazione dell'art. 108, par. 3, TFUE e incompatibile con il mercato interno, un contributo di complessivi 295,14 milioni di euro erogato in favore di Banca Tercas dal Fondo interbancario di tutela dei depositi. Tale contributo è la risultante di tre distinte misure: un contributo a fondo perduto di 265 milioni di euro (misura 1), una garanzia di 35 milioni di euro (con un elemento di aiuto calcolabile in 0,14 milioni di euro) accordata a copertura di esposizioni creditizie di Banca Tercas verso un gruppo imprenditoriale italiano (misura 2) e, infine, un ulteriore contributo a fondo perduto di 30 milioni di euro, a copertura dei costi fiscali dell'operazione (misura 3).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE e l'erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla natura pubblica delle risorse oggetto delle misure controverse.
 - Si fa valere a questo riguardo che la decisione erra nel qualificare le risorse utilizzate dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quali risorse pubbliche, non tenendo conto, in particolare, dei principi affermati dalla Corte nelle sentenze 15 luglio 2004, causa C-354/02, Pearle e a. e del 30 maggio 2013, causa C-677/11, Doux Èlevage.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla imputabilità allo Stato delle misure controverse.
 - Si afferma a questo riguardo che la decisione erra nel ritenere imputabili allo Stato le misure controverse, non tenendo conto del fatto che esse conseguono alla autonoma decisione di organismo di diritto privato, quale il Fondo interbancario di tutela dei depositi e che nessuna autorità pubblica ha esercitato alcuna influenza indebita o pressione per pervenire a tale decisione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla concessione di un vantaggio selettivo. Erronea applicazione del criterio del MEIP.
 - Si fa valere a questo riguardo che la decisione è erronea per non avere considerato che le misure controverse erano, altresì, conformi al c.d. criterio del MEIP, apparendo economicamente opportuno per il Fondo interbancario di tutela dei depositi rispetto allo scenario alternativo che si sarebbe determinato in conseguenza della liquidazione concorsuale di Banca Tercas.
4. Quarto motivo vertente sulla violazione dell'art. 107, par. 3, lett. b) ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla valutazione di compatibilità con il mercato interno del supposto aiuto di Stato.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha, infine, errato nel ritenere incompatibili con il mercato interno le misure controverse, anche nel caso in cui dovessero essere qualificate quale aiuto di Stato.

Ricorso proposto il 8 marzo 2016 — Klausner Holz Niedersachsen/Commissione

(Causa T-101/16)

(2016/C 145/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klausner Holz Niedersachsen GmbH (Saalburg-Ebersdorf, Germania) (rappresentanti: D. Reich, C. Hipp e T. Ilgner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta ha violato l'articolo 108 TFUE in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto ha ommesso di adottare, a seguito della lettera della ricorrente del 13 novembre 2015, la decisione, prevista dalle citate disposizioni, sulla conclusione dei procedimenti di esame preliminare SA.37113 e SA.375009, ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento;

- condannare la convenuta alla spese, anche in caso di non luogo a statuire in ragione dell'adozione di un atto da parte della Commissione nelle more del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla mancata adozione entro un termine ragionevole, da parte della Commissione, di una decisione a conclusione del procedimento di esame preliminare ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2015/1598 ⁽¹⁾, sebbene le sia stato richiesto di agire a norma dell'articolo 265, paragrafo 2, TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248, pag. 9).

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — Kozak/Commissione

(Causa F-152/15)

(Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/293/14 — Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il candidato a sostenere le prove al centro di valutazione — Domanda di riesame — Nuova decisione della commissione giudicatrice che conferma la sua prima decisione — Comunicazione da parte dell'EPSO di una risposta motivata — Atto meramente confermativo — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta — Articolo 81 del regolamento di procedura)

(2016/C 145/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Małgorzata Kozak (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Łojkowska-Paprocka, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione dell'EPSO di non ammettere la ricorrente alla prova di valutazione del concorso EPSO/AD/293/14.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) La sig.ra Kozak sopporterà le proprie spese.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-5/16)

(2016/C 145/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: O. Mader, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di non riqualificare il contratto del ricorrente come contratto di agente temporaneo o, in subordine, risarcimento del danno materiale subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione del 9 aprile 2015 relativa alla riqualificazione del contratto del ricorrente e, se del caso, la decisione del 13 ottobre 2015 (R/513/15) che ha respinto il reclamo del ricorrente;
- in subordine, condannare la Commissione al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa del rigetto della sua richiesta di riqualificazione;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — ZZ e a./SEAE**(Causa F-6/16)**

(2016/C 145/46)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentanti: N. de Montigny e J.N. Louis, avvocati)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2015 e di quelle stabilite in seguito nella parte in cui esse applicano la decisione del SEAE di ridurre l'indennità correlata alle condizioni di vita dal 15 % al 10 %.

Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare inapplicabile ai ricorrenti la decisione del direttore generale amministrativo del SEAE del 23 febbraio 2015;
- annullare, di conseguenza, la loro busta paga di marzo 2015, e quelle stabilite in seguito nella parte in cui esse applicano una ICV del 10 %;
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2016 — ZZ/Commissione**(Causa F-7/16)**

(2016/C 145/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: C. Mourato, avvocato)*Convenuto:* Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione che riduce l'importo dell'indennità compensativa versata alla ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato di diritto belga, e che prevede il recupero degli importi versati in eccesso.

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare la nota del 9 aprile 2015 della Commissione (PMO) indirizzata alla ricorrente nonché il foglio paga che successivamente la applica e, per quanto necessario, la nota del 12 dicembre 2014 nonché i fogli paga successivamente emessi, per quanto concerne il ricalcolo della sua indennità compensativa mensile, e più precisamente:
 - Nota del 9 aprile 2015 della Commissione europea (Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, PMO/1 — Retribuzioni e gestione dei diritti pecuniari individuali) alla ricorrente;
 - Fogli paga da 04/2015 a 06/2015 della ricorrente e successivi fogli paga che contengono una ritenuta di EUR 208,30 (codice DPN — Rimborso debito) e fogli paga susseguenti;
 - Nota preliminare del 12 dicembre 2014 della Commissione europea (Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, PMO/1 — Retribuzioni e gestione dei diritti pecuniari individuali) alla ricorrente;
 - Fogli paga da 12/2014 a 03/2015 della ricorrente.
- In subordine, annullare le note e i fogli paga nella parte in cui operano ritenute retroattive sui compensi percepiti dalla ricorrente fino al 9 aprile 2015.
- In ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — ZZ/EMA**(Causa F-8/16)**

(2016/C 145/48)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della relazione di valutazione della ricorrente per l'anno 2014 e della decisione del 1° aprile 2015 dell'autorità abilitata a concludere i contratti (AHCC) di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e domanda di risarcimento danni per il danno morale asseritamente subito.

Conclusioni della ricorrente

- annullare il rapporto di valutazione della ricorrente relativo al periodo che va dal 16 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, come finalizzato il 31 marzo 2015 dal valutatore di appello («Assessor») e contro firmato dalla ricorrente il 14 aprile 2015;
- annullare la decisione dell'AHCC del 1° aprile 2015 di non concedere il rinnovo del contratto di agente temporaneo della ricorrente;
- annullare le due decisioni dell'AHCC del 26 ottobre 2015 di rigetto dei due reclami della ricorrente del 30 giugno 2015 contro le due decisioni sopracitate;
- concedere alla ricorrente un risarcimento danni per un importo pari a EUR 10 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — ZZ e a./Parlamento**(Causa F-9/16)**

(2016/C 145/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ e a. (rappresentante: M. Casado Garcia-Hirschfels, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento delle decisioni che negano ai quattro ricorrenti la concessione dell'indennità scolastica per l'anno 2014-2015 e per gli anni successivi e la condanna del convenuto a versare ai ricorrenti le indennità scolastiche per l'anno 2015/2016, maggiorate degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute ai sensi dell'allegato VII dello Statuto.

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare le decisioni individuali impugnate del 24 aprile 2015;
 - annullare, se necessario le decisioni del Segretario generale del Parlamento europeo datate 17 e 19 novembre 2015;
 - condannare il Parlamento europeo a versare ai ricorrenti l'indennità scolastica per l'anno 2015/2016 maggiorate degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute ai sensi dell'allegato VII dello Statuto.
 - condannare il Parlamento alle spese.
-

Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 — ZZ/Commissione**(Causa F-11/16)**

(2016/C 145/50)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: N. Lhoest, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione recante rifiuto di modificare il grado attribuito alla ricorrente in occasione del suo trasferimento al Parlamento europeo e di ricostruire la sua carriera e condanna della Commissione a corrispondere la differenza tra la retribuzione versata alla ricorrente e quella che avrebbe dovuto esserle versata in seguito alla ricostruzione della carriera, aumentata degli interessi di mora.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione europea del 17 aprile 2015, recante rifiuto di modificare il grado della ricorrente in occasione del suo trasferimento e di rivedere la sua carriera alla Commissione europea durante il periodo dal 16 giugno 2001 al 31 dicembre 2010, nonostante la promozione dal grado C4 (ora AST 3) al grado C3 (ora AST 4) che le è stata attribuita dal Parlamento europeo il 7 agosto 2009 con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2000;
 - annullare la decisione della Commissione europea del 9 novembre 2015, recante rigetto del reclamo depositato dalla ricorrente il 17 luglio 2015;
 - condannare la Commissione europea a pagare alla ricorrente la differenza tra la retribuzione che essa le ha corrisposto e quella che dovrebbe corrispondere in seguito alla ricostruzione della carriera per grado e scatto, aumentata degli interessi di mora;
 - condannare la Commissione europea alle spese.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT